

**L. 2 agosto 2007, n. 134**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005**

**1. Autorizzazione alla ratifica.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005.

**2. Ordine di esecuzione.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

**3. Copertura finanziaria.**

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**ACCORDO DI COPRODUZIONE AUDIOVISIVA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA DELL'INDIA**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA, di seguito denominati le «Parti»,

CONSIDERATO che è auspicabile stabilire una rete di disposizioni per lo sviluppo delle loro relazioni in campo audiovisivo e in particolare nelle coproduzioni cinematografiche, televisive e video;

CONSAPEVOLI che la qualità delle coproduzioni può contribuire ad una ulteriore espansione delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva e video di entrambi i Paesi così come allo sviluppo dei loro scambi culturali ed economici;

CERTI che tali scambi contribuiranno al rafforzamento, delle relazioni tra i due Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

In questo Accordo, a meno che lo stesso preveda diversamente:

(i) Si intende per «coproduzione» un progetto di film, inclusi lungometraggi, documentari, film a carattere scientifico, film di animazione e pubblicitari, di qualsiasi durata, sia su pellicola, videocassetta o videodisco, che potrà essere utilizzato nelle sale, in televisione o su videoregistratori, prodotto da produttori dei due Paesi con un investimento comune e realizzato nel rispetto delle condizioni di riconoscimento, stabilite dalle competenti Autorità indiane e italiane, ai sensi del presente Accordo. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo attraverso uno scambio di note tra le Parti.

(ii) I progetti di coproduzione da realizzarsi ai sensi del presente Accordo dovranno essere autorizzati dalle seguenti Autorità, di seguito denominate le «competenti Autorità»:

*a)* in Italia, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, Direzione Generale per il Cinema;

e

*b)* in India, dal Ministero per l'Informazione e la Telecomunicazione.

(iii) Ogni coproduzione realizzata ai sensi del presente Accordo sarà considerata film di produzione nazionale in ciascuno dei due Paesi, con ogni beneficio accordato come produzione nazionale nel rispetto delle relative leggi nazionali per la distribuzione e la produzione. Questi vantaggi, comunque, sono acquisiti dal produttore del Paese che li accorda.

### **Articolo 2**

(i) I coproduttori di ciascuno dei due Paesi dovranno fornirsi reciproche assicurazioni riguardo l'idoneità dell'altra Parte, incluse la loro riconosciuta professionalità, buona struttura organizzativa, solida copertura finanziaria e reputazione professionale.

(ii) I Governi dell'India e dell'Italia non saranno in nessun modo responsabili od obbligati riguardo agli adempimenti di ciascuno dei coproduttori.

### **Articolo 3**

(i) Qualsiasi beneficio ai sensi del presente Accordo sarà concesso per la coproduzione solo quando un investimento finanziario, materiale ed organizzativo, inclusi gli apporti creativi e di altro genere, non inferiore al 20% del costo totale provenga da un coproduttore di un Paese, fermo restando che la specifica percentuale di contributo sarà sempre decisa tra gli stessi produttori.

(ii) In deroga a quanto stabilito nel paragrafo precedente, le due Parti possono in ogni momento decidere congiuntamente per iscritto di apportare appropriati cambiamenti, in percentuale, ove lo ritengano opportuno.

### **Articolo 4**

(i) I produttori di una coproduzione dovranno essere cittadini dell'Italia o dell'India o residenti permanenti in Italia o in India nel rispetto, per quanto concerne l'Italia, di ogni tipo di obbligo derivante dall'appartenenza all'Unione Europea.

(ii) Se la coproduzione lo richiede, personale che non sia cittadino o residente permanente, così come previsto nel primo paragrafo, può essere utilizzato senza che il progetto perda il carattere di coproduzione, nel caso sia ottenuta autorizzazione scritta preventiva da entrambi i Paesi, a seguito della spiegazione dei motivi dell'inclusione di tale personale.

### **Articolo 5**

(i) Le riprese dal vivo e le lavorazioni di animazione quali gli storyboards, le tracce, i codici di animazione e la registrazione del suono dovranno essere effettuati, di massima, alternativamente in Italia o in India.

(ii) Le riprese, in esterni o interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione possono essere, comunque, autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo richiede e se i tecnici che prendono parte alle riprese sono italiani e indiani.

(iii) La post produzione dovrà essere effettuata in Italia o in India salvo che cause tecniche non lo rendano possibile, nel qual caso la post produzione, effettuata in un Paese che non partecipa alla coproduzione, dovrà essere autorizzata dalle competenti Autorità di entrambi i Paesi.

### **Articolo 6**

(i) Le colonne sonore originali dei film coprodotti dovranno essere registrate in italiano o in inglese o in una lingua o dialetto indiano che possono essere in seguito doppiate in qualsiasi di queste lingue.

(ii) Nel caso, qualora lo richieda la sceneggiatura, qualsiasi altra lingua può essere usata per singoli dialoghi col permesso delle Autorità competenti.

(iii) Il doppiaggio od il sottotitolaggio di una coproduzione dovrà essere fatto necessariamente o in India o in Italia, Il doppiaggio o sottotitolaggio in una lingua indiana dovrebbe essere realizzato in

India, il doppiaggio o il sottotitolaggio in italiano in Italia e il doppiaggio o il sottotitolaggio in inglese potrebbe essere realizzato in Italia o in India secondo quanto stabilito dal contratto tra i coproduttori.

#### **Articolo 7**

(i) Un film coprodotto dovrà avere due negativi o un negativo e un controtipo o quanto altrimenti convenuto tra i due coproduttori, con due colonne sonore internazionali per riprodurre le copie. Ciascun coproduttore sarà proprietario di una copia di buona qualità, di un controtipo e della colonna sonora internazionale ed ha il diritto di realizzarne delle copie. Inoltre, previa approvazione dei coproduttori, ciascun coproduttore potrà utilizzare sezioni di metraggio del summenzionato materiale per altre finalità. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di accedere al materiale originale di produzione conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.

#### **Articolo 8**

(i) Sia l'Italia che l'India faciliteranno in ciascuno dei due paesi le procedure di entrata e di breve soggiorno per produttori, autori, registi, tecnici, attori e altro personale previsto in ogni contratto di coproduzione in accordo con le leggi vigenti, così come le procedure di importazione dell'attrezzatura sempre nel rispetto delle leggi in vigore.

#### **Articolo 9**

(i) La ripartizione degli introiti da parte dei coproduttori, dovrà in linea di massima, essere proporzionale al loro rispettivo apporto e questo dovrà essere specificato nell'accordo tra i coproduttori. Il rispettivo apporto di ciascun coproduttore può essere concordato congiuntamente sulla base delle norme di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 10**

(i) Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. Il coproduttore maggioritario avrà gli stessi obblighi nei confronti del coproduttore minoritario.

(ii) L'inosservanza di questa norma comporterà la perdita dei benefici della coproduzione. Questi obblighi saranno immancabilmente riportati nel contratto stipulato tra i coproduttori per consentire ai progetti di essere riconosciuti secondo questo Accordo.

#### **Articolo 11**

(i) L'approvazione di un progetto di coproduzione di un film da parte delle Autorità competenti di entrambi i Paesi non impegna le Autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

## **Articolo 12**

(i) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate:

*a)* il film è imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione è maggioritaria;

*b)* se entrambi i coproduttori hanno apportato un eguale investimento, i coproduttori delle due parti potranno decidere il contingente in questione attraverso consultazioni reciproche, affinché il film coprodotto possa essere imputato al Paese che ha le migliori possibilità di esportazione del film;

*c)* in caso di ulteriori difficoltà, il film è imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità.

(ii) Nonostante quanto indicato sopra, se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film in un Paese che ha quote contingentate, una coproduzione realizzata secondo questo Accordo beneficerà degli stessi diritti dei film nazionali del Paese con libera entrata, se quel Paese è d'accordo.

## **Articolo 13**

(i) Una coproduzione quando viene proiettata dovrà essere identificata come «Coproduzione Italo - Indiana» o «Coproduzione Indo - Italiana» a seconda della nazionalità del produttore maggioritario o nel rispetto dell'accordo tra i coproduttori.

(ii) Questa dicitura dovrà apparire nei titoli, nella pubblicità e nel materiale di promozione e in qualsiasi occasione tale coproduzione sia proiettata.

## **Articolo 14**

(i) Nel caso di presentazione a festival internazionali e qualora i coproduttori non concordino diversamente, la coproduzione sarà presentata dal Paese del coproduttore maggioritario o, nel caso di eguale partecipazione finanziaria dei coproduttori, dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

(ii) I premi, gli incentivi e gli altri benefici attribuiti alle produzioni cinematografiche o audiovisive potranno essere divisi tra i coproduttori secondo quanto stabilito nel contratto di coproduzione e in conformità alle legislazioni vigenti.

(iii) I premi non in denaro conferiti da Paesi terzi così come le menzioni o trofei per le produzioni cinematografiche o audiovisive realizzate secondo le norme del presente Accordo, sono custoditi dal coproduttore maggioritario in qualità di fiduciario, o secondo quanto disposto dal contratto/accordo di coproduzione.

## **Articolo 15**

(i) Le Autorità competenti di entrambi Paesi firseranno di comune accordo, con un successivo scambio di note, le Norme di Procedura per la coproduzione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti in vigore in Italia e in India.

### **Articolo 16**

(i) Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video indiane in Italia o italiane in India, al di fuori di quelle previste dalla legislazione e dai regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea per quanto concerne la libera circolazione dei beni e delle merci tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea che saranno rispettati.

### **Articolo 17**

(i) Qualsiasi differenza o controversia concernente l'esecuzione di questo Accordo dovrà essere decisa attraverso una reciproca consultazione e negoziazione. Questo non limita il diritto dei coproduttori coinvolti nei vari contratti di ricercare rimedi legali - tali rimedi possono includere la conciliazione, la mediazione e l'arbitrato.

(ii) I diritti derivanti da questo Accordo non potranno essere azionati dall'istanza di una terza parte non firmataria del presente Accordo.

(iii) Una apposita Commissione Mista sarà nominata al fine di verificare l'applicazione di questo Accordo. La Commissione Mista si riunirà di massima una volta ogni due anni, e alternativamente nei due Paesi. Nonostante ciò, potrà essere convocata una sessione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, in particolare in caso di importanti modifiche alla legislazione o ai regolamenti che disciplinano i film, la televisione e le industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'applicazione dell'Accordo presenti molte difficoltà. La stessa Commissione sottoporrà alle Autorità competenti dei due Paesi, per riflessioni, le modifiche ritenute necessarie al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione di questo Accordo così come per migliorare lo stesso, nell'interesse dei due Paesi. Le indicazioni della Commissione Mista non sono vincolanti per i due Governi.

### **Articolo 18**

(i) Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno date reciproca notizia dell'avvenuto completamento delle proprie procedure interne di ratifica.

(ii) L'Accordo avrà validità per un periodo di tre (3) anni a partire dalla data della sua entrata in vigore; l'Accordo sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti, da notificarsi per iscritto, sei mesi prima della sua scadenza.

(iii) Le coproduzioni approvate dalle competenti Autorità e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da parte di una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino al completamento, dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza o alla denuncia

dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni realizzate.

(iv) FATTO in due originali a Roma il 13 maggio 2005, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e hindi, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualunque divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese .

IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

*(Seguono le firme)*